



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 05/11/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2008. n. 1767

L.R. 10 luglio 2006, n. 19, art. 68. Competenze dei Comuni per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, in attuazione della l.r. n. 16/1987. Direttiva per l'assegnazione delle risorse FNPS 2006 ai Comuni.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 26 agosto 2004, ha approvato il "Piano Regionale delle Politiche Sociali -Interventi e Servizi in Puglia". Detto Piano ha disciplinato il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia. Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha approvato anche le linee guida e gli atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del medesimo Piano.

Con il predetto Piano, fra l'altro, sono state individuate le finalizzazioni delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.), attribuite alla Regione Puglia quali quote indistinte nel triennio 2001-2003.

Successivamente, la Giunta Regione, con Deliberazione 2 marzo 2005 n. 197 provvedeva a fornire apposite direttive per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 46 della legge regionale 25 agosto 2005 n. 17, con specifico riferimento al concorso per il finanziamento degli interventi dei Comuni di cui all'art. 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, in materia di integrazione e sostegno per i portatori di handicap, per le finalità individuate dalla legge regionale n. 16/1987.

Successivamente alla approvazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, le medesime competenze sono state confermate in capo ai Comuni per effetto dell'art. 68 della stessa legge.

La Giunta Regionale, pertanto, in sede di definizione del riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2006 (FNPS 2006), approvato con propria Deliberazione n 2012 del 27 novembre 2007, ha proceduto a ripartire le risorse complessivamente disponibili a valere sulla quota del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali assegnato alla Regione Puglia per l'anno 2006, complessivamente pari ad Euro 53.748.818,73= ed incamerato nel bilancio regionale 2006.

Ai sensi della suddetta ripartizione, risultano assegnate alla finalizzazione oggetto della presente proposta di deliberazione le seguenti risorse:

- riserva per concorso interventi dei Comuni in materia di sostegno e integrazione disabili ai sensi art. 68 euro 4.000.000,00=.

Le attività connesse agli interventi di cui all'art. 68 della l.r. n. 19/2006 sono riconducibili alle funzioni già di competenza dei Comuni, per effetto della l.r. n. 16/1987. Dette attività sono rivolte ad incentivare, a livello di ambito territoriale, le iniziative dei Comuni per l'integrazione sociale e scolastica ed il sostegno dei portatori di handicap e dei rispettivi nuclei familiari, nel quadro complessivo degli interventi e dei servizi da attivare con il Piano Sociale di Zona.

Così come già richiamato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 2 marzo 2005, i Comuni potranno organizzare, con le risorse in oggetto, attività tra quelle di seguito indicate:

- con specifico riferimento all 'art. 2 della l. r. n. 16/1987:

- a) servizi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
- b) servizi per l'accompagnamento ed il trasporto funzionali alle attività scolastiche;
- c) iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei portatori di handicap;
- d) iniziative di informazione nell'ambito della scuola e delle famiglie, di intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicap e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;
- e) iniziative per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori.

La programmazione degli interventi sopra indicati dovrà essere integrata con gli interventi ed i servizi previsti nell'Area "Persone Disabili" dei rispettivi Piani Sociali di Zona con specifico riferimento all 'art. 14 comma 1 della l. n. 328/2000:

- a) progetti individuali per la piena integrazione delle persone disabili nella vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica e del lavoro;

- con specifico riferimento all 'art. 16 comma 3 lettera e) della l. n. 328/2000:

- a) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro.

Per lo svolgimento delle sopraindicate attività i Comuni utilizzeranno, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari in servizio presso l'AUSL di riferimento, in conformità alle disposizioni di cui al vigente all'art. 68 della l. r. n. 19/2006.

A tal riguardo è opportuno evidenziare che, per effetto del vigente art. 5 della l.r. n. 16/1987 i Comuni dello stesso Ambito Territoriale, in uno con la ASL di riferimento, devono impiegare personale afferente ai seguenti profili professionali per la costituzione di equipe integrate:

- 1 - medico specializzato
- 2 - psicologo
- 3 - pedagogista
- 4 - assistente sociale o sociologo

nonché un numero di educatori di sostegno diplomati o laureati in possesso di professionalità specifica, terapisti, ausiliari socio - sanitari, agenti tecnici in rapporto alla necessità del servizio, tenendo conto di quanto già garantito da personale statale."

Lo stesso art. 5 della l.r. n. 16/1987 specifica che "nell' ambito dell' equipe, le prestazioni di natura essenzialmente sanitaria restano a carico della AUSL"

Inoltre si ricorda che per effetto dell'art. 1 comma 38 della Legge regionale n. 40/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia", così come modificata dalla l.r. n. 1 del 19.02.2008, le ASL hanno attivato i processi di stabilizzazione per il personale di comparto, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla l.r. n. 16/1987, che sia in servizio continuativo da almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge presso le ASL con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, ivi incluso il personale utilizzato dalle ASL su delega dei Comuni, al quale per effetto dell'articolo 68 della L.R. n. 19/2006 è stato applicato il contratto degli enti locali, nonché al personale che dal 1997 ha prestato analogo servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con rapporto di lavoro convenzionale presso le ASL per il quale, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, è in corso contenzioso per il riconoscimento giuridico del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I Comuni, associati in ambito territoriale, dovranno pertanto preliminarmente verificare che tutto il personale assunto e/o stabilizzato in quanto adibito al servizio di integrazione scolastica, sia effettivamente assegnato alle attività dell'integrazione scolastica in affiancamento del corpo docente e delle figure genitoriali nei contesti di apprendimento scolastico, e non nelle altre strutture e servizi di riabilitazione delle ASL, cui deve essere assegnato personale diverso.

In base al personale ancora necessario, in relazione ai fabbisogni concordati con le ASL rispetto al numero di ragazzi diversamente abili aventi diritto ai servizi di integrazione scolastica, e tenendo conto di quanto deve comunque essere assicurato dalle istituzioni scolastiche, sia in termini di docenti di sostegno che di personale ausiliario, i Comuni provvedono a destinare le risorse oggetto della presente deliberazione alla acquisizione delle risorse umane richieste, da adibire alle attività sopra richiamate, che abbiano i profili professionali e le qualifiche necessarie per il qualificato svolgimento delle funzioni in oggetto, ovvero delegano le ASL mediante apposito protocollo di intesa, conferendo le stesse risorse per il rimborso delle spese sostenute.

Lo stanziamento di Euro 4.000.000,00= a valere sulle risorse del FNPS 2006, riservato ai Comuni, associati in ambiti territoriali sociali, per il perseguimento delle suddette finalità con riferimento all'anno scolastico 2008-2009, sarà ripartito tra i Comuni, associati in ambito territoriale sociale, in analogia con quanto disposto dalla già citata deliberazione di G.R. n. 197/2005, in base ai seguenti due criteri:

- il 70% delle risorse disponibili in base alla popolazione residente nell'ambito territoriale;
- il 30% delle risorse disponibili in base alla incidenza della popolazione in età tra 0 e 17 anni sul totale della popolazione residente in ciascun ambito territoriale.

Le risorse da attribuire ai Comuni pugliesi, associati in ambito territoriale sociale, sono, pertanto, determinati sulla base dei suddetti criteri e secondo quanto illustrato nelle tabelle di riparto riportate in allegato alla presente proposta di deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 4.000.000,00= stanziata per "Interventi realizzati dai Comuni ex art. 68 della l.r. n. 19/2006 per le finalità individuate dalla l. r. n. 16/1087", da finanziare con le disponibilità del capitolo 784025 - residui di stanziamento 2007 - U.P.B. 7.3.1 "Programmazione sociale e integrazione", così come determinate a seguito del riparto del FNPS 2006, approvato con Deliberazione di G.R: n. 2012 del 27.11.2007.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a)" e "f)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dai Dirigenti dei Settori;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto illustrato in narrativa che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- di approvare il riparto agli ambiti territoriali pugliesi secondo il prospetto riportato in Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Dirigente del Settore Programmazione e Integrazione gli adempimenti attuativi, di competenza regionale, derivanti dalle direttive approvate;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola